



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

Prot. n. **0129943**

Verona, 17/08/2020

Spett. Società
a mezzo PEC

OGGETTO: Lettera d'invito a presentare offerta per l'affidamento diretto del Servizio di controllo ai varchi delle **strutture del territorio** dell'Ulss n. 9 Scaligera
 CIG 840809537E

Questa Azienda Ulss n. 9 Scaligera ha la necessità di procedere all'affidamento del Servizio di controllo ai varchi delle proprie **strutture del territorio** con le modalità previste dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e nei giorni e nelle fasce orarie dettagliate nello Schema riepilogativo delle prestazioni, allegato.

Codesta Spett. Società è invitata a presentare offerta per la fornitura del servizio in oggetto, trasmettendo all'indirizzo eproc.aulss9@pecveneto.it entro le ore **13.00 del giorno venerdì 21 agosto 2020**, la seguente documentazione:

1. presente Lettera d'invito, sottoscritta digitalmente per accettazione delle clausole riportate
2. Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto digitalmente per accettazione;
3. Schema riepilogativo delle prestazioni, sottoscritto digitalmente per accettazione;
4. Modello A (dichiarazione) compilato e sottoscritto digitalmente;
5. Modello D (dettaglio dell'offerta economica)) compilato e sottoscritto digitalmente;
6. Protocollo di legalità sottoscritto digitalmente per accettazione;
7. Protocollo d'Integrità;
8. Nota Informativa.

Periodo contrattuale

Il contratto relativo al servizio in oggetto avrà durata di **12. settimane** a decorrere da **lunedì 31 agosto 2020**.

Qualora, prima della scadenza del contratto d'appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario, l'Amministrazione potrà disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario al pervenire della nuova aggiudicazione e del passaggio di consegne tra le due Imprese esecutrici.

L'Ulss mantiene la facoltà di revoca per il venir meno dell'obbligatorietà di detti controlli, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ulss n. 9 Scaligera.

Importo a base d'asta

I costi a base d'asta sono così quantificati:

Quantitativo stimato prestazioni orarie per le strutture del territorio	Costo orario a base d'asta	Totale importo a base d'asta per le strutture del territorio
n. 10.700	€ 14,00 + IVA	€ 149.800,00 + IVA

L'offerta non potrà essere superiore alla base d'asta

L'offerta non dovrà in alcun modo essere condizionata

Criteri di aggiudicazione.

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 - comma 2 - lettera a), il presente appalto sarà affidato tramite affidamento diretto e con il criterio del prezzo più basso.

Si precisa che questa Ulss n. 9 potrà:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;
- sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
- sottoporre a verifica le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui gli accertamenti operati sulla Società Aggiudicataria, in applicazione della normativa antimafia risultassero positivi, l'aggiudicazione verrà annullata e la successiva aggiudicazione avverrà a favore della Società offerente che segue nella graduatoria di merito, subordinatamente agli accertamenti di cui sopra.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di questa Azienda Sanitaria.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da questa Azienda Sanitaria.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, anche telefonicamente, all'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Tel. 045 807 5702, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Gli atti, in adempimento all'art. 29 del D.Lgs 50/2016, verranno pubblicati all'indirizzo internet www.aulss9.veneto.it – percorso Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Corrado Salfa)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/ 2005, n. 82 e s.m.i.*

Allegati:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Schema riepilogativo delle prestazioni;
3. Modello A (dichiarazione);
4. Modello D (dettaglio dell'offerta economica);
5. Protocollo di legalità Regione Veneto;
6. Patto d'Integrità;
7. Nota Informativa.

Responsabile del procedimento: ing. Corrado Salfa
Tel 045 807 5709 – Fax 045 807 5739
e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it
Referente dell'istruttoria: Chiara Briggi
Tel 045 807 5702 - Fax 045 807 5739
e-mail: chiara.briggi@aulss9.veneto.it
orario: 8.00 – 13.30
PEC: eproc.aulss9@pecveneto.it

**UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

Direttore: ing. Corrado Salfa

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO CONTROLLO AI VARCHI DELLE STRUTTURE DEL TERRITORIO DELL'ULSS 9 SCALIGERA
CIG 840809537E****Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di controllo dei varchi di accesso alle strutture del territorio dell'Ulss 9 Scaligera, in attuazione a quanto previsto dalle Linee guida regionali, che ne definiscono le modalità di accesso. In particolare l'accesso all'ospedale è subordinato all'osservanza delle seguenti misure:

1. Limitazione degli accessi ai casi di reale necessità;
2. Distanziamento sociale;
3. Prevenzione della trasmissione via droplet;
4. Igiene delle mani.

Art. 2 - Descrizione e modalità di esecuzione delle prestazioni

Il servizio consiste nel controllo agli ingressi delle strutture sanitarie, di cui all'allegato Schema riepilogativo delle prestazioni, volto a verificare che:

- venga rispettato il distanziamento sociale degli utenti garantendo la sosta a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- l'utente non presenti sintomi respiratori o febbre superiore a 37,5° C controllando la temperatura corporea; nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto valore, non è consentito l'accesso alla persona o all'eventuale accompagnatore;
- l'utente sia fornito di idonea mascherina facciale e che la stessa sia indossata correttamente, coprendo naso e bocca; nel caso in cui ne sia sfornito, gli verrà messa a disposizione una mascherina chirurgica - non sono ammesse all'interno dell'ospedale le mascherine considerate inidonee dal servizio prevenzione e protezione aziendale (per esempio mascherine con valvola), pertanto, anche in questi casi, si procederà a fornire la mascherina necessaria;
- l'utente proceda alla disinfezioni delle mani utilizzando il gel alcolico;
- l'utente abbia un appuntamento che giustifichi il suo ingresso nella struttura, o vada a trovare un congiunto ricoverato durante l'orario di visita definito in ogni struttura. In ogni caso l'accesso potrà essere consentito nel rispetto delle indicazioni regionali che attualmente prevedono 15 minuti prima dell'orario di visita/esame; nel caso in cui l'utente si presenti in anticipo, lo stesso sarà invitato ad attendere all'esterno fino all'orario previsto. Per effettuare tale verifica potrà essere richiesto anche l'utilizzo di strumenti informatici per la consultazione.



- sia consentito l'accesso degli accompagnatori solo se si tratta di utenti minori, fragili, disabili, non autosufficienti, o persone con difficoltà linguistiche-culturali: in questi casi è permesso l'accesso di un solo accompagnatore.

Tali controlli sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, e possono essere modificati e/o incrementati sulla base di una diversa indicazione aziendale e/o regionale.

Una volta verificato il titolo di accesso, il corretto posizionamento della mascherina, l'igiene delle mani e la mancanza delle condizioni che ostano all'ingresso nelle strutture sanitarie, all'utente verrà consegnato un braccialetto che lo autorizza ad entrare.

Il personale che effettua il servizio oggetto del presente capitolato sarà tenuto ad impedire l'accesso a persone non autorizzate; eventuali criticità saranno segnalate al Referente indicato dall'Ulss.

Gli strumenti per la misurazione della temperatura corporea, le mascherine chirurgiche, il gel igienizzante e i braccialetti verranno messi a disposizione dall'Ulss 9 Scaligera.

Art. 3 - Personale addetto ai servizi

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà:

1. essere in grado di gestire eventuali code di visitatori in attesa;
2. esprimersi correttamente in lingua italiana, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio;
3. mantenere un contegno irreprensibile e dovrà adeguare la sua condotta, per quanto compatibile, alle previsioni del Codice di comportamento ex D.Lgs. n. 33/2013, mantenendo un comportamento ed un'immagine adeguati alla funzione
4. indossare un abbigliamento concordato con l'Amministrazione ed essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuali indicati dall'Ufficio Prevenzione e Protezione Aziendale: attualmente camice, visiera, mascherina chirurgica, che saranno forniti dall'Ulss n. 9 Scaligera;
5. essere dotato di apposito cartellino identificativo ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni fornite dall'Ulss;
6. operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti;
7. essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica, risultante da idonea certificazione Sanitaria, a cura e spese della Ditta aggiudicataria - in ogni momento l'Azienda Ulss n. 9 potrà disporre l'accertamento del possesso di tale requisito;
8. essere personale di sicura moralità (si intende che dovrà godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza) ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni regolamentari in vigore presso l'Azienda Ulss n. 9;
9. non accettare per nessuna ragione, dagli utenti alcun compenso sotto qualsiasi forma venga presentato (mance, oggetti, ecc.),



10. rifiutarsi di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie ecc.;

11. rispettare il divieto di fumare.

Il Fornitore riconosce all'Ulss la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Servizio. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Ulss, il Fornitore s'impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Ulss. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ulss non comporterà alcun onere per lo stesso. I servizi oggetto del presente capitolato potranno essere svolti anche in affiancamento al personale dell'Ulss e, ancorché svolti all'interno delle sedi dell'Ulss, non comporteranno vincoli di subordinazione né obbligo del rispetto dell'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni, non potendosi in nessun caso configurare rapporti di impiego e/o diritti corrispondenti.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale

Il Fornitore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nel servizio oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Il Fornitore si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno utilizzati nell'esecuzione dell'appalto. L'elenco dovrà contenere le seguenti indicazioni per ogni unità lavorativa:

- dati dell'addetto, livello di inquadramento;
- sede presso cui esegue di norma il servizio;
- posizione assicurativa.

Durante l'esecuzione del contratto le variazioni di personale dovranno essere comunicate agli Enti beneficiari prima dell'utilizzazione nel servizio, con l'indicazione per i nuovi nominativi di tutti i dati sopra richiesti. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 giorni.

Art. 4 – Responsabilità dell'Aggiudicataria nei confronti del personale

L'aggiudicataria è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.



L'aggiudicataria stessa dovrà predisporre e controllare che il servizio venga prestato nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, ecc. e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

L'aggiudicataria deve osservare e far osservare ai propri lavoratori, tutte le norme di legge o di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'aggiudicataria adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a terzi e a beni pubblici e privati.

L'aggiudicataria pone la massima attenzione agli obblighi di cui ai commi precedenti, in relazione alle particolari caratteristiche del personale utilizzato nella prestazione; a tale scopo si impegna ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone.

L'aggiudicataria, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, dovrà applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali di categoria vigenti, garantendo altresì ai soci-lavoratori delle Cooperative un trattamento non inferiore a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.

Per il presente appalto non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi (**DUVRI**), poiché, in base alle modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi, non sono state rilevate interferenze a contatto rischioso. Questa Ulss tuttavia fa presente la propria disponibilità a modificare tale valutazione, anche successivamente, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, qualora l'Aggiudicatario rilevi manifesti motivi di rischi di interferenza.

Art. 5 - Importo a base d'asta

I costi a base d'asta sono così quantificati:

Quantitativo stimato prestazioni orarie per le strutture del territorio	Costo orario a base d'asta	Totale importo a base d'asta per le strutture del territorio
n. 10.700	€ 14,00 + IVA	€ 149.800,00 + IVA

L'offerta non potrà essere superiore alla base d'asta

L'offerta non dovrà in alcun modo essere condizionata

Criteri di aggiudicazione.

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 - comma 2 - lettera a), il presente appalto sarà affidato tramite affidamento diretto e con il criterio del prezzo più basso.



Si precisa che questa Ulss n. 9 potrà:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;
- sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
- sottoporre a verifica le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui gli accertamenti operati sulla Società Aggiudicataria, in applicazione della normativa antimafia risultassero positivi, l'aggiudicazione verrà annullata e la successiva aggiudicazione avverrà a favore della Società offerente che segue nella graduatoria di merito, subordinatamente agli accertamenti di cui sopra.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di questa Azienda Sanitaria.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da questa Azienda Sanitaria.

Art. 7 - Protocollo di legalità

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie dell'allegato "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 8 - Pagamenti

Preliminarmente all'invio della fattura, la Società Aggiudicataria dovrà inviare un prospetto dettagliato, precisando nominativi, sedi, giornate ed orario di inizio e fine delle prestazioni effettuate, che consenta all'Amministrazione dell'Ulss n. 9 i dovuti controlli.

La fattura mensile posticipata dovrà essere inviata con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente. Sul documento dovranno essere riportati CIG e numero d'ordine. Questa Azienda Sanitaria si riserva di fornire alla ditta aggiudicataria ulteriori indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento sarà subordinato



Il accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

Questa Azienda Sanitaria potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Allo stesso modo il saldo non pregiudica il pagamento di differenze che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero dovute.

E' fatta salva la facoltà dell'Ulss di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali per inadempienza della controparte.

Art. 9 - Controlli

L'Impresa appaltatrice deve garantire la regolarità e la continuità nello svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del proprio personale, assumendosene tutti gli oneri.

L'Ulss si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli necessari per verificare la corrispondenza del servizio a quanto indicato nel presente capitolato.

L'Ulss si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento l'effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell'aggiudicataria, anche mediante verifiche e colloqui durante l'orario di servizio.

Art. 10 - Mancata o ritardata esecuzione della prestazione

L'Impresa dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato.

In caso di inadempienza contrattuale, anche parziale, qualora l'Ulss debba provvedere all'acquisto di servizi simili sul mercato, addebiterà all'Impresa appaltatrice inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sull'importo dei pagamenti da eseguire, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Ai fini della valutazione dei ritardati adempimenti, i termini indicati per le prestazioni si ritengono essenziali.

E' fatta salva la facoltà dell'Ulss di esperire ogni altra tutela per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Art. 11 - Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali che non comporti, per la sua gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Ulss contesterà formalmente, mediante



PEC, le inadempienze riscontrate, e assegnerà un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine, l'Ulss potrà richiedere all'Impresa appaltatrice il pagamento di una penale che sarà quantificata di volta in volta a seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Per il ritardo dell'inizio della prestazione o per la sospensione anticipata della stessa, rispetto all'orario concordato, se contenuto entro 30 minuti si applicherà la penale di € 200,00, se contenuto entro 60 minuti si applicherà la penale di € 500,00, se eccedente i 60 minuti la penale sarà di € 1.000,00.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'aggiudicatario manchi all'adempimento, sia pure anche in parte, di uno solo degli obblighi imposti dal contratto o che l'ammontare delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto, è facoltà dell'Ulss di ritenere anticipatamente risolto di diritto il medesimo, senza che l'Impresa appaltatrice possa vantare il beneficio del termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile..

L'Ulss ha la facoltà di esercitare tale diritto, solo dopo aver inoltrato contestazione scritta al Fornitore e questi non abbia provveduto a sanare nei termini prescritti l'inadempimento contestato.

L'Ulss mantiene la facoltà di revoca per il venir meno dell'obbligatorietà di detti controlli, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ulss n. 9 Scaligera

L'Impresa appaltatrice non può sospendere il Servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti e per ritardo nei pagamenti, trattandosi di Servizi essenziali.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 13 - Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 14 - Rischi e responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Ulss dell'esatta e puntuale realizzazione

del servizio affidato.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il DEC eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Ulss da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

L'affidatario dovrà essere assicurato (RTC/O) contro i danni che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e senza limitazioni al numero di sinistri complessivo.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. si precisa che il presente Servizio è identificato con il Codice Identificativo Gara (CIG) 840809537E.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (e pertanto comunicare il c/c di appoggio e firmatari dello stesso) e di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di competenza, della notizia dell'inadempimento delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e ai fini contrattuali, saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni di legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 196/03 e s.m.i.

Art. 17 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 101 del Dec.Lgs 50/16, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo della esecuzione del contratto.



Il DEC potrà disporre di Assistenti tecnici (con relativi vice) che avranno il compito di supportarlo nell'attività di coordinamento e controllo.

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, dott. Gabriele Gatti.

Art. 18 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Ulss n. 9, ing. Corrado Salfa.

DISTRETTI - CONTROLLO AI VARCHI schema riepilogativo prestazioni

STRUTTURA	SEDE	GIORNI	ORARIO VARCO	ore giornaliere	N° ORE SETTIM.	NOTE
DISTRETTO 1	Via Poloni, 1 37122 Verona	da Lunedì a sabato	7.00 -18.00 da lun a giov	3x11	171	richiesta presenza contemporanea di n. 3 OPERATORI nelle fasce orarie indicate
			7.00-14.30 venerdì	3x7,5		
			7.00 -12.30 sabato	3x5,5		
	Via Campania, 1 - 37138 Verona	da Lunedì a Venerdì	8.00-13.00	5	25	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
		VACC lunedì, martedì, mercoledì, giovedì	14:00-17:00	3	12	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	Via del Capitel, 22 - 37131 Verona	da Lunedì a sabato	7.00 -18.00 da lun a giov	3x11	172,5	richiesta presenza contemporanea di n. 3 OPERATORI nelle fasce orarie indicate
			7.00-14.30 venerdì	3x7,5		
			7.00 -13.00 sabato	3x6		
	Piazza Bertani - 37023 Grezzana	da Lunedì a Venerdì	8.00-13.00	5	25	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
		VACC martedì	14:00-17:00	3	3	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	Via Nazionale, 13 - 37036 San Martino Buon Albergo	da Lunedì a Venerdì	8.00-13.00 lun- merc-giov-ven.	5	20	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
		VACC lunedì e mercoledì	14:00-17:00	3	6	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
DISTRETTO 2 EST VERONESE	Via Bengasi 4 - 37135 Verona	da Lunedì a Venerdì	8.30-12.30	4	20	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
		VACC lunedì, martedì e mercoledì	14:00-17:00	3	9	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	Via Vallengio, 39 - 37137 Verona	da Lunedì a Venerdì	8:30-12:30 da lun a ven	4	20	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			13:30-17:00 il lun ed il mer	3,5	7	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
		VACC martedì e giovedì	14:00-17:00	3	6	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	Via Belluno, 14 - 37057 San Giovanni Lupatoto	da Lunedì a Venerdì	7,00 -18.00 da lun a giov.	11	44	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7,00-13,30 venerdì	6,5	6,5	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	Via Rinascimento 37044 Cologna Veneta	da Lunedì a Venerdì	13,30-17.30 da lun a venerdì	4	16	mattino coperto da personale Casa Riposo, nr. 1 OPERATORE fascia 13,30 - 17,30
	Piazza Umberto, 1 - 37030 Montecchia di Crosara	VACC: martedì e giovedì	8:00-12:30	4,5	9	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
		VACC: martedì e giovedì	14:00-17:00	3	6	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate

STRUTTURA	SEDE	GIORNI	ORARIO VARCO	ore giornaliere	N° ORE SETTIM.	NOTE
	Via Massalongo, 7 - 37039 Tregnago	da Lunedì a Venerdì sabato domenica e festivi	8.00-13.00		0	turni coperti da personale Casa di Riposo
		VACC: martedì e giovedì	8:00-12:30		0	turni coperti da personale Casa di Riposo
		VACC: martedì e giovedì	14:00-17:00		0	turni coperti da personale Casa di Riposo
DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE	Via Monte Carega, 23 – c/o Scuole – Cerea	da Lunedì a Venerdì	8.30-12.30 lun- mar-merc-giov- ven	4	16	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			13.30 - 18.00 martedì	4,5	4,5	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	Via Chiarenzi, 2 – c/o Ospedale Riabilitativo - Zevio	da Lunedì a Venerdì	7.00-15.30	8,5	42,5	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	Via Raffa,21 – 37054 Nogara - c/o Centro Sanitario Polifunzionale	da Lunedì a sabato	7.00 -16.00 da lun- giov	9	36	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.00 -14.00 venerdì	7	7	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.00 -10.00 sabato	3	3	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
	DISTRETTO 4 OVEST VERONESE	Via Capuccini, 34 - 37013 Caprino Veronese (VR)	da Lunedì a Venerdì	7.00 -17.00 da lun- giov	2x10	80
7.00 -15.00 venenerdì				8	16	richiesta presenza contemporanea di n. 2 OPERATORI nelle fasce orarie indicate
Via Stazione, 7 - 37015 Domegliara – Sant’Ambrogio di Valpolicella		da Lunedì a Venerdì	7.30 -17.00 lun. e merc	9,5	19	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.30 - 13.30 mart e venerdì	6	12	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.30-13.00 giovedì	5,5	5,5	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
Via Roma, 60 – Isola della Scala		da Lunedì a Venerdì	7.30 -11.00 lun. e ven	3,5	7	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			8.00 - 17.00 mercoledì	9	9	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.30-10.30 martedì e giovedì	3	6	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
Via Gardesana Dell’Acqua, 9 - 37011 Bardolino		da Lunedì a Venerdì	8.00 -12.30 lun., mart. e ven	4,5	13,5	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.30 - 12.30 mercoledì,	5	5	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
Via Milano, 2 - 37019 Peschiera del Garda		giovedì e venerdì	8.00 -12.00 giovedì	4	4	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			8.30- 12.30 venerdì	4	4	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - 37012 Bussolengo		da Lunedì a Venerdì	7.30 -15.00 lun. e merc	7,5	15	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.30 - 17.30 martedì e giovedì	10	20	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.30-14.30 venerdì	7	7	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
Via Crocifissa di Rosa, Valeggio		da Lunedì a Venerdì	7.00 -17.00 lun., merc. e giov	10	30	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
			7.00 -13.00 mart e ven.	6	12	richiesta presenza di n. 1 OPERATORE nelle fasce orarie indicate
totale ore prestazioni settimanali DISTRETTI					952	

MODELLO A

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto *
nato * a il
in qualità di *
e quindi di legale rappresentante * della ditta
con sede legale * in
Via n° Tel.: fax
email*.....

Email Certificata*

Codice fiscale *, Partita IVA *
con sede operativa* in Via n°
Codice attività CCNL applicato*
numero dipendenti*

dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di _____, Via _____
matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INAIL: sede di _____, Via _____
matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici”.

Inoltre sotto la propria responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dal DPR 445 del 28/12/00 e dal punto 12 dell'art. 80 del Dec. Lgs 50/16:

DICHIARA

1. che la suddetta ditta _____ è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____, per _____ (indicare poi per quale attività, numero e data iscrizione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del legale rappresentante, titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza) e che la ditta stessa è nel libero esercizio delle proprie attività (

che cioè la ditta non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata);

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 18/05/2016 n. 50 e s.m.i., né di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla partecipazione di appalti pubblici;
3. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
5. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (*Legge n. 68/99*), oppure, di non essere soggetta alla normativa che regola il diritto al lavoro dei disabili perché non rientra in alcuna delle fattispecie previste dall'*art. 3 della L.68/99*;
7. di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, previsti ai fini del DURC; la ditta dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'Ulss;
8. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per svolgere il presente appalto;
10. il seguente numero di telefono _____, numero di fax _____ e indirizzo di posta elettronica _____ ed accetta che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente mediante i predetti mezzi di comunicazione;
11. i consorziati per i quali il consorzio concorre (in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.) _____;
12. le seguenti prestazioni che intende, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente subappaltare: (in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato): _____

_____ Inoltre dichiara di accettare la clausola della lettera d'invito in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;

13. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di beni e servizi dell'Ulss n. 9 Scaligera nonché di quelle contenute nella lettera di invito e nel Capitolato Tecnico, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 e s.m.i. ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale del Veneto;
14. di non aver stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati dall'art. 53, punto 16-ter del D.Lgs 165/2001;
15. di accettare, quale Foro giudiziario esclusivo, in caso di controversie, il Foro di Verona;

16. l'elenco (indicandone luogo e data di nascita) dei soggetti di cui all'art. 80, punto 3, del Dec. Lgs. 50/2016 e s.m.i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo;

[Nota Bene: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel anno antecedente siano stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 80, punto 3 del Dec. Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorrerà dimostrare documentalmente di avere adottato atti o misure concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.]

17. che questa impresa appaltatrice possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per svolgere il presente appalto;

18. di accettare la clausola in base alla quale il pagamento delle forniture avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura;

19. di accettare la clausola in base alla quale il quantitativo della fornitura/servizio potrà variare del 20% in più o in meno rispetto a quanto indicato nell'oggetto del contratto;

20. che la persona che firmerà digitalmente l'eventuale contratto è il sig. _____ nato a _____ il _____
Codice Fiscale n. _____

Letto confermato e sottoscritto.

(Località e data).....

(4) FIRMA*

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI

- 1) Cognome e nome, data e luogo di nascita;
- 2) Titolo in base al quale rappresenta la ditta (titolare, amministratore unico.....etc.)
- 3) Denominazione della ditta;
- 4) Firma digitale

I dati segnati da asterisco sono obbligatori

N.B È necessario trasmettere unitamente al presente modello **copia fotostatica di un documento d'identità** del sottoscrittore

Modello D per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica

**SERVIZIO DI CONTROLLO AI VARCHI DELLE STRUTTURE DEL TERRITORIO
DELL'ULSS 9 SCALIGERA – CIG 840809537E**

Il sottoscritto (1)..... nato a il.....
in qualità di (2)..... **e quindi di legale rappresentante
della società (3)**.....

con sede legale a

in Via.....n°.....Tel.:.....fax.....e-mail.....

Codice fiscale..... Partita IVA.....

sotto la propria responsabilità :

Considerando che i costi a base d'asta sono così quantificati:

<i>Quantitativo stimato prestazioni orarie per controllo ai varchi delle strutture del territorio ospedaliere</i>	<i>Costo orario a base d'asta</i>	<i>Totale importo a base d'asta per le strutture del territorio</i>
<i>n. 10.700</i>	<i>€ 14,00 + IVA</i>	<i>€ 149.800,00 + IVA</i>

**OFFRE I SEGUENTI PREZZI IN BASE A QUANTO PREVISTO
DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Quantitativo stimato prestazioni orarie per le strutture del territorio	Importo orario offerto	Totale importo offerto
n. 10.700	€ + IVA	€ + IVA%

Letto confermato e sottoscritto.
(Località e data).....

(4) FIRMA

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI

1) Cognome e nome, data e luogo di nascita;

2) Titolo in base al quale rappresenta la ditta (titolare, amministratore unico.....etc.)

3) Denominazione della ditta;

4) Firma digitale

trasmettere unitamente al presente modello **copia fotostatica di un documento d'identità** del sottoscrittore



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

***PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

Venezia,



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici ;

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni "ipotesi" in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA.

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";

che l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito Comitato di Coordinamento;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

VISTI

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

RITENUTO

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

che il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa per le finalità suesposte;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;

RITENUTO

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa, attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento".

TUTTO CIO' PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;

la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;

l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;

l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

ART. 1

Oggetto

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 2

Clausole e condizioni atti di gara

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 3

Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

- In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 4

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatrici degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell'Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

- Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

ART. 5

Risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

ART. 7

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VENEZIA

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VERONA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
DELLE PROVINCE
DEL VENETO

IL PREFETTO DI PADOVA

IL PREFETTO DI VICENZA

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE COMUNI DEL VENETO

IL PREFETTO DI TREVISO

IL PREFETTO DI ROVIGO

IL PREFETTO DI BELLUNO

ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1 del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati previsti dall'art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura-UTG designata. Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica – anche per gli affidamenti o sub affidamenti – dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;

- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti – sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

PATTO DI INTEGRITÀ

PATTO DI INTEGRITÀ DELL'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - In attuazione all'Art. 1 comma 17 Legge n. 190/2012

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Ulss n. 9 Scaligera, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- 2 Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3 Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da parte dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera con gli operatori economici. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
- 4 Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con la sottoscrizione del presente documento, in sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:
 - si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 6 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 8 "Comunicazione

degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 9 "Obbligo di astensione", dell'art. 10 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 15 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 16 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di Comportamento Aziendale, adottato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 647 in data 11/10/2018 consultabile al link: http://trasparenza.aulss9.veneto.it/media/AULSS9/Trasparenza/Codice%20di%20comportamento/Cod_eti_comp.pdf e in conformità al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi del terz'ultimo periodo del comma 2 dell'art.105 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 del presente Patto di Integrità comporta:

A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, oltre a quanto previsto al successivo punto B);

B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno, oltre che l'applicazione della penale di cui al punto A).

C. l'Amministrazione aggiudicatrice, segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dalla sottoscrizione dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data -----

IL R.U.P.

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

_____, lì ____ / ____ / _____

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA DIGITALE
RAPPRESENTANTE LEGALE

REGIONE DEL VENETO  ULSS9 SCALIGERA	Azienda <i>ULSS 9 - Scaligera</i> Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici
		Rev. 01 del Marzo 2018
		Pag. 1/18

**NOTA INFORMATIVA PER LE DITTE APPALTATRICI E PER
TUTTO IL PERSONALE ESTERNO
SUI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA PRESENTI
NELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE**

- Art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 –

[Allegato al “Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti]

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 2/18
---	--	--

PREMESSA

Questo documento elaborato secondo quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008, ha lo scopo di fornire alle imprese appaltatrici, ai lavoratori autonomi ed al personale esterno a cui vengono affidati lavori, servizi e forniture, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

L'attività svolta da personale esterno (imprese e lavoratori in regime di appalto, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc.) nelle strutture dell'Azienda ULSS 9 Scaligera può dare origine ad una serie di rischi interferenti fra le diverse lavorazioni.

Qualora uno sfasamento spaziale e/o temporale delle attività interferenti risulti non praticabile, diventa opportuno prevedere ed attuare le necessarie misure di sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze fra le diverse lavorazioni svolte dalle ditte esterne e le attività dell'Azienda Sanitaria.

Prima dell'inizio delle rispettive attività, le ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture dovranno dichiarare per iscritto di aver preso visione del contenuto del presente documento e di averne informato i propri lavoratori / collaboratori che accederanno nelle strutture dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

PRINCIPALI STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Sede Direzionale : via Valverde Verona

Presidi Ospedalieri

Bovolone - Bussolengo - Isola della Scala - Legnago - Malcesine - Marzana - San Bonifacio - Villafranca di Verona

Centri Sanitari Polifunzionali

Caprino Veronese - Cologna Veneta - Nogara - Tregnago - Valeggio sul Mincio - Zevio

Distretti Socio Sanitari

- n. 1 con sede a Verona e sedi territoriali
- n. 2 con sede a San Bonifacio e sedi territoriali
- n. 3 con sede a Legnago e sedi territoriali
- n. 4 con sede a Bussolengo - Villafranca e sedi territoriali

C.E.R.R.I.S. di Verona (Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e di Intervento Sociale)
Centro di accoglienza residenziale e semiresidenziale

Villa Chiara Ponton di Domegliara (VR) - Comunità Terapeutica Riabilitativa

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 3/18
---	--	--

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE / DA OSSERVARE

Rischi di investimento, caduta e urto nei percorsi di accesso alle aree di scarico/carico e lavoro

Aree esterne

L'accesso di veicoli e persone negli spazi esterni delle strutture aziendali, in considerazione della possibilità di transito o stazionamento di altre persone ed il passaggio di veicoli o attrezzature (carrelli elevatori, autoveicoli, autocarri, transpallet elettrici o manuali), comporta i seguenti rischi:

- investimento di persone con veicoli ed attrezzature nei cortili/piazzali/parcheggi;
- caduta di oggetti su persone in transito durante operazioni di carico e scarico materiali;
- scivolamento e caduta (soprattutto nella stagione invernale a causa di ghiaccio e neve);
- inciampo e/o urto a causa di materiali presenti nei cortili e piazzali.

Possono costituire una condizione di maggior rischio le situazioni presenti (in particolare nelle mattinate dei giorni feriali) lungo cortili, piazzali e parcheggi dei diversi presidi ospedalieri a causa di:

- possibile transito e stazionamento di mezzi di diverse ditte appaltatrici (raccolta rifiuti, raccolta e consegna biancheria, consegna di farmaci e materiale economico, consegna di merce per la cucina, consegna di bombole gas medicali e ricarica serbatoi ossigeno, ecc.) e di veicoli dell'Azienda Sanitaria;
- transito di pedoni nei tratti in cui non è presente un percorso separato rispetto ai veicoli;
- stazionamento e circolazione di persone davanti alle celle mortuarie, ai magazzini economici e farmaceutici (dove circolano anche carrelli elevatori e transpallet), nelle aree antistanti ai locali tecnici (centrali termiche, elettriche, ecc.).

Aree interne

L'accesso di persone nei locali interni degli edifici comporta rischi di:

- investimento di persone con materiali trasportati lungo i percorsi di transito e sugli ascensori. Nei corridoi interni delle strutture possono transitare mezzi di trasporto merce sia manuali che elettrici e mezzi semoventi elettrici per il trasporto di rifiuti, la pulizia/lavaggio dei pavimenti, carrelli o ceste a ruote spinte manualmente anche ingombranti e pesanti (carrelli termici per la distribuzione dei pasti, carrelli biancheria sporca, ecc.), barelle, letti e sedie a ruote con pazienti / utenti;
- caduta di persone a seguito di inciampo su materiali depositati temporaneamente lungo percorsi di transito;
- caduta di persone per scivolamento su pavimenti che possono essere anche temporaneamente sdruciolevoli (ad es. nelle cucine, nelle mense, nei bagni, nei corridoi dopo le operazioni di lavaggio o dopo il transito di carrelli termici, ecc.);
- caduta per inciampo nei possibili dislivelli presenti in corrispondenza delle zone di accesso agli ascensori o nei giunti di dilatazione o separazione di pavimenti o per la presenza di

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 4/18
---	--	--

cavi elettrici sul pavimento (sale operatorie, ambulatori, uffici, ecc);
- urti/colpi nell'accesso e transito in locali ristretti (cunicoli, locali tecnici, ecc).

Costituisce condizione aggravante del rischio la ridotta illuminazione nelle ore notturne sia nelle zone esterne che in alcuni locali tecnici interni.

Misure di prevenzione adottate / da osservare

- In caso di trasporto di attrezzature ingombranti lungo le vie di circolazione, definire preventivamente con le Direzioni Mediche Ospedaliere (presidi ospedalieri) e i Referenti di Prevenzione di Macrostruttura (strutture territoriali) date, orari e percorsi da seguire dallo scarico fino al punto di consegna per limitare le interferenze.
- Se si devono utilizzare ascensori per il trasporto di attrezzature pesanti e/o ingombranti verificare prima la portata, evitare il trasporto in presenza di altre persone in cabina e mantenere il carico fermo contro la parete della cabina durante la corsa.
- Dove possibile i percorsi dei pedoni sono stati separati da quelli per veicoli.
- Durante il transito nelle aree aziendali (parcheggi, cortili, piazzali) con veicoli a motore mantenere una velocità ridotta (in linea generale i regolamenti aziendali prevedono un limite di velocità di 10-15 Km/h) e procedere comunque a "passo d'uomo" nelle aree di parcheggio e nelle zone in cui sono presenti dei pedoni.
- In caso di passaggio o stazionamento in locali tecnici ristretti, è necessaria una maggiore cautela per la presenza di ostacoli con rischio di caduta, inciampo e di urto contro parti del corpo (in particolare la testa); è assolutamente obbligatorio indossare il casco e le calzature di sicurezza. Inoltre, devono essere presenti almeno due persone, di cui una dotata di telefono cellulare o radio per segnalare situazioni di emergenza.
- All'interno delle strutture il trasporto di materiali/apparecchiature deve avvenire con cautela, senza pregiudicare la sicurezza di persone e senza arrecare danno alla struttura.
- Controllare con persona a terra che le operazioni di scarico e carico merci mediante carrello elevatore avvengano senza interferenze con persone transitanti in loco, delimitando con transenne le zone di carico/scarico se le operazioni sono prolungate.
- Non depositare neanche temporaneamente materiali o attrezzature lungo le vie di transito o nei cortili. In caso di necessità segnalarli.
- Per quanto possibile, evitare di operare contemporaneamente allo svolgimento di altre attività da parte di altre ditte appaltatrici (ad esempio: pulizie e risanamento locali).
- Evitare l'accesso in aree esterne nelle ore serali e notturne.
- Durante le operazioni di lavaggio/ceratura dei pavimenti l'impresa appaltatrice delle pulizie deve garantire la presenza di specifica segnaletica di pericolo di scivolamento in ogni direzione di possibile transito di persone. Analoga segnaletica di pericolo andrà esposta nelle zone con liquidi sul pavimento a seguito di sversamenti non prevedibili (ad es. perdite di liquidi/condense da impianti, caduta di pasti/bevande nelle mense, ecc.).
- In caso di lavori in zone con scarso illuminamento naturale o artificiale, ricorrere all'ausilio di lampade portatili. Porre particolare attenzione durante il transito nelle aree esterne nella stagione invernale e in presenza di pioggia.
- Utilizzare carrelli elevatori e mezzi semoventi provvisti di avvisatore acustico durante le manovre in retromarcia.

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 5/18
---	--	--

Rischi di investimento e cadute nelle zone di lavoro

Operatori delle ditte appaltatrici potrebbero eseguire dei lavori ed interventi di tipo tecnico-impiantistico in zone destinate anche al transito di lavoratori, utenti, pazienti, ecc.

Tali lavori/interventi possono causare rischi di *investimento per caduta di persone o cose* (materiali, utensili di lavoro, ecc.) su persone in transito nelle vicinanze.

Tali rischi sono particolarmente elevati quando i lavori vengono svolti in altezza come ad esempio su scale portatili, ponti su ruote (in locali interni ed esterni), ponteggi (in locali esterni), tetti ed in prossimità di finestre.

I lavori possono altresì provocare per qualsiasi persona in transito *scivolamento* nel caso di spandimento accidentale di liquidi durante gli interventi su parti impiantistiche e di *inciampo* per l'inevitabile presenza di cavi elettrici o attrezzature nelle zone di transito.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare

- Se gli interventi tecnico-impiantistici o i lavori in genere coinvolgono aree e locali che possono essere contemporaneamente frequentati od occupati anche da altri lavoratori (lavoratori dell'azienda sanitaria o di altre ditte, utenti, degenti, visitatori, ecc.) valutare prioritariamente lo sfasamento temporale del lavoro/intervento.
- Qualora non sia possibile uno sfasamento temporale e vi sia rischio d'intralcio o caduta di oggetti e persone, l'area di lavoro dovrà essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, usando transenne, barriere od altre valide delimitazioni. Andrà predisposta la relativa segnaletica di salute e sicurezza conforme al titolo V del D. Lgs. 81/08.
- L'area di lavoro dovrà consentire spazio sufficiente per il transito delle persone, sedie a ruote, letti, barelle e, se necessario, dei mezzi.
- In caso in cui l'area di lavoro possa impedire anche temporaneamente l'utilizzo di una via di esodo, va contattato il SPP dell'Azienda Sanitaria per valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica.
- In caso di lavori in altezza dovranno essere delimitate le zone sottostanti, tramite transenne, barriere e segnaletica di sicurezza al fine di ridurre i pericoli conseguenti alla caduta di oggetti dall'alto ed impedendo sia il passaggio che lo stazionamento di persone.
- Non lasciare oggetti che possano costituire un ostacolo lungo le vie di circolazione e di esodo. In particolare non lasciare apparecchiature elettriche e cavi di alimentazione in situazioni che potrebbero essere fonte di intralcio, inciampo e caduta di persone. Se fosse necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio di persone, i cavi devono essere disposti in punti di minor intralcio (ad es. lungo alle pareti perimetrali), segnalando il pericolo con cartelli posti in tutte le direzioni di possibile accesso e avvicinamento alla zona di pericolo.
- Nel caso in cui i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o spandimento di liquidi, segnalare il pericolo con specifico cartello da posizionare in tutte le direzioni di possibili accesso e avvicinamento alla zona di pericolo. Se fossero sparse accidentalmente sostanze pericolose, osservare le indicazioni contenute nella relativa scheda dati di sicurezza.
- Tutti i rifiuti prodotti nelle attività assegnate alle ditte appaltatrici e ai fornitori devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo le procedure / istruzioni operative stabilite dall'azienda sanitaria.

Rischio di esposizione ad agenti biologici

Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli operatori delle ditte esterne, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutte le Unità operative e Servizi che erogano prestazioni di tipo sanitario ed in ogni caso dove possa avvenire una contaminazione:

- diretta per esposizione a materiale potenzialmente infetto (liquidi biologici);
- indiretta per contatto con attrezzature, dispositivi medici, presidi chirurgici, contenitori, piani di lavoro, componenti di impianti, materiale di rifiuto, ecc. potenzialmente infetti;
- contatto con i pazienti affetti (o sospetti di esserlo) da malattia infettiva/diffusa.

Nell'Azienda Sanitaria il rischio di esposizione ad agenti biologici è sicuramente presente nei seguenti luoghi di lavoro :

RISCHIO	LUOGO
Rischio biologico generico da aero-dispersione	Ospedali e sedi distrettuali
Rischio biologico specifico da aero-dispersione	Unità Operative che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, degenze di pneumologia, pronto soccorso e sedi distrettuali
Rischio biologico generico da contatto	Ospedali e sedi distrettuali
Rischio biologico specifico da contatto	Pronto Soccorso, gruppo operatorio, servizio di immunoematologia, laboratorio analisi cliniche e microbiologia, anatomia patologica, emodialisi, celle mortuarie e sedi distrettuali

Anche l'attività di raccolta dei rifiuti potrebbe comportare rischio di esposizione ad agenti biologici solo nel caso di errata chiusura del contenitore da parte dell'addetto o di negligenza degli utenti e degli operatori.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare

- Disposizioni/procedure aziendali per l'accesso nei luoghi con presenza di pazienti affetti da patologia infettiva a trasmissione aerea/droplet/contatto;
- Le zone/locali con accesso limitato per la presenza di pazienti potenzialmente infetti vengono segnalate con specifica cartellonistica affissa sulle porte dei locali;
- Istruzione operativa per definire le specifiche modalità di raccolta e smaltimento della biancheria, effetti lettereschi, rifiuti e dispositivi medici taglienti/pungenti infetti;
- Predisposizione di dispositivi medici taglienti e pungenti con meccanismo di protezione e sicurezza e di contenitori rigidi per la raccolta degli stessi dopo l'utilizzo;
- Rispetto delle disposizioni aziendali per accedere a luoghi con pazienti infetti;
- Non toccare o rimuovere dispositivi medici taglienti/pungenti rinvenuti all'interno delle strutture ospedaliere (perché abbandonati o smaltiti impropriamente.);

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 7/18
---	--	--

- In caso di esposizione/contaminazione per contatto, inalazione, imbrattamento, schizzo, puntura/taglio con materiale potenzialmente infetto, segnalare immediatamente l'evento al proprio referente aziendale ed attenersi alle disposizioni che verranno fornite.

Rischio legionella

La legionella è classificata tra gli agenti biologici del gruppo 2, in grado cioè di costituire un rischio per i lavoratori anche se è poco probabile che si propaghi nella comunità (sono di norma disponibili misure profilattiche e terapeutiche).

Le principali modalità di trasmissione della legionella è per via respiratoria attraverso l'inalazione di aerosol potenzialmente contaminati presenti negli impianti idrici, torri evaporative, umidificazione centralizzata degli impianti di condizionamento, apparecchi per ossigeno terapia, ecc.

Pertanto il rischio di esposizione sarà prevalentemente concentrato nelle fonti di approvvigionamento dell'acqua, impianti e componenti di distribuzione, accumulo e trattamento dell'acqua sanitaria (calda e fredda), torri di raffreddamento, scambiatori di calore, impianti frigoriferi e di climatizzazione dell'aria con particolare attenzione all'umidificazione (unità di trattamento aria).

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

- Installazione di specifici impianti per il trattamento/decontaminazione dalle legionellosi nelle strutture ospedaliere e nelle principali strutture residenziali;
- Monitoraggio periodico con campionamento per la ricerca di legionella nelle strutture ospedaliere e residenziali;
- Applicazione delle misure riportate nel piano di autocontrollo della legionella;
- Pulizia e disinfezione periodica dei filtri dei condizionatori autonomi.

Rischio di esposizione ad agenti chimici

Il rischio chimico all'interno dell'Azienda Sanitaria deriva prevalentemente dalla manipolazione diretta di agenti chimici o dall'interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze dei locali di impiego degli agenti chimici stessi.

La potenziale esposizione può avvenire per:

- contatto (pelle e occhi) con liquidi e polveri;
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano durante le lavorazioni.

Tale rischio interessa prevalentemente le strutture ospedaliere ed in particolare le U.O. di:

- Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche;
- Anatomia Patologica;
- Farmacia Ospedaliera;
- Gruppo Operatorio;
- Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale;
- Servizio di Emodialisi;
- Servizi Endoscopici (Gastroenterologia, Otorinolaringoiatria, Broncoscopia),

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 8/18
---	--	--

Nei laboratori il rischio è dovuto prevalentemente ad inalazioni di polveri, fumi, gas e vapori, nonché da emissioni provenienti dall'impiego di strumentazioni analitiche.

Le operazioni con uso di agenti chimici più pericolosi per la salute vengono effettuate sotto cappa aspirante.

Altre possibili fonti di esposizione ad agenti chimici riguardano:

- le zone di stoccaggio dei gas medicinali (ossigeno, protossido di azoto, azoto, anidride carbonica) compresa l'aria medica, distribuiti nelle varie Unità Operative tramite impianto canalizzato. Il luogo destinato allo stoccaggio esterno è delimitato e corredato di cartellonistica di sicurezza. All'interno dell'Azienda Sanitaria per l'utilizzo di gas medicinali si impiegano anche bombole che sono stoccate in un luogo dedicato e l'uso è regolato da procedure aziendali;
- i depositi di prodotti infiammabili (alcol etilico, etere etilico, disinfettanti a base alcolica, ecc.). all'interno di locali chiusi e dedicati con diretta gestione delle farmacie ospedaliere o delle Unità Operative;
- prodotti usati dagli operatori sanitari come detergenti, disinfettanti, sterilizzanti con classificazione di pericolo diversi tra loro. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali ed attrezzature, il rischio di esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente per spandimento accidentale.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare

- Agli operatori/personale delle ditte esterne è assolutamente vietato toccare contenitori e recipienti in genere contenenti prodotti chimici utilizzati nelle Unità Operative/Servizi dell'Azienda Sanitaria;
- In caso di presenza di odori o constatazione di spandimenti di prodotti su superfici varie, informare immediatamente il personale della U.O./Servizio presente;
- Nel caso di accesso di personale delle ditte esterne nei laboratori, segnalare eventuali pericoli per esposizione ad agenti chimici;
- Rispetto delle procedure/istruzioni operative predisposte per attuare gli interventi di bonifica a seguito di spandimento di agenti chimici;
- Deposito degli agenti chimici in armadi chiusi a chiave o situati in locali accessibili solo agli operatori della U.O./Servizio;
- I prodotti necessari all'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati nell'offerta tecnica e per i quali è stata prodotta la scheda dati di sicurezza. L'eventuale introduzione di altri agenti chimici dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Prevenzione Protezione dell'Azienda Sanitaria.

Misure di emergenza

In caso di inalazione di gas/vapori/polveri allontanare immediatamente l'operatore dalla zona inquinata e favorire la respirazione di aria pulita.

In caso di contatto tra parti del corpo ed agenti chimici pericolosi per contatto cutaneo:

- lavare con acqua abbondante la parte esposta per almeno 15 minuti;
- togliere gli indumenti contaminati;

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 9/18
---	--	--

- in caso di lesioni alla cute accompagnare l'operatore infortunato al Pronto Soccorso.
- In caso di contatto con gli occhi con gli agenti chimici pericolosi per contatto oculare:
- lavare gli occhi con abbondante acqua corrente per almeno 15 minuti;
 - accompagnare l'operatore infortunato al Pronto Soccorso.

Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni / mutageni

Tale rischio può diventare rilevante come "rischio interferente" in situazioni di spandimento accidentale di agenti cancerogeni/mutageni o durante interventi di pulizia e manutenzione di locali, attrezzature ed impianti con le quali o nei quali vengono impiegati tali prodotti.

La presenza e l'utilizzo di agenti cancerogeni/mutageni si riscontra prevalentemente:

- nelle Farmacie Ospedaliere che eseguono la preparazione di farmaci chemioterapici antitumorali (CTA), in zone dedicate denominate UFA (Unità Farmaci Antitumorali);
- nei servizi/reparti in cui vengono somministrati ai pazienti i farmaci CTA (oncologia, gruppi operatori, ecc.);
- nei laboratori di anatomia patologica che utilizzano formalina (formaldeide);
- nei servizi di endoscopia digestiva, nei gruppi operatori, nei poliambulatori dove vengono manipolati contenitori di vario genere e formato contenenti formalina per l'inserimento dei campioni biotici.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare

- L'accesso nelle zone di preparazione e somministrazione di farmaci CTA, nei laboratori di anatomia patologica e nei gruppi operatori deve essere limitato agli interventi di pulizia e manutenzione e comunque solo dopo accordi preliminari con i referenti dell'Azienda Sanitaria in tali aree/servizi.
In ogni caso vanno osservate le disposizioni fornite dai referenti dell'Azienda Sanitaria (utilizzo di specifici D.P.I., ingresso in orari predefiniti, ecc.)
- Redazione di istruzioni operative sulla preparazione e somministrazione dei farmaci CTA nonché l'utilizzo di dispositivi di protezione collettiva ed individuale che riducono la possibilità di esposizione a tali agenti pericolosi per il personale non addetto.
- Monitoraggio periodico con campionamenti ambientali nei locali di preparazione e somministrazione dei farmaci CTA
- Utilizzo di contenitori di sicurezza per la raccolta dei campioni biotici in formalina e di stazioni di trattamento dei campioni in formalina, per ridurre il rischio di esposizione per inalazione.

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 10/18
---	--	---

Rischio di esposizione ad amianto

Alcune strutture dell'Azienda Sanitaria possono contenere manufatti con fibre di amianto. Il potenziale rischio di esposizione ad amianto riguarda in particolare i lavoratori che devono effettuare lavori e/o manutenzione su tali manufatti costituiti prevalentemente da tubazioni coibentate, coperture in cemento-amianto e pavimentazioni in vinile-amianto. Non è possibile escludere con assoluta certezza la presenza di tubazioni od altri manufatti in cemento amianto confinate nelle strutture murarie (scarico bagni, pluviali, ecc.) delle strutture aziendali più vetuste, anche se in tale caso la condizione di pericolo riguarda solo eventuali lavori di demolizione / ristrutturazione del fabbricato.

In ogni caso il Servizio Prevenzione Protezione sarà in grado di fornire la mappatura aggiornata dei siti con manufatti contenenti amianto (MCA) in occasione della stesura del DUVRI.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

- Aggiornamento periodico della mappatura delle strutture e dei siti aziendali in cui risultano essere presenti manufatti contenenti amianto, al fine di tenerne monitorato lo stato di usura/degrado e definire eventuali interventi di manutenzione e bonifica.
- Segnalazione dei siti/manufatti contenenti amianto con specifica segnaletica.
- Nel caso fosse richiesto un intervento manutentivo su elementi/ manufatti contenenti amianto è necessario richiedere preventivamente dettagliate informazioni al Servizio Prevenzione Protezione aziendale.
- Interventi e lavori in siti/aree interessati dalla presenza di MCA dovranno essere eseguiti con cautela, utilizzando a scopo precauzionale guanti e DPI per la protezione delle vie respiratorie. Nel caso fossero rinvenuti materiali "sospetti" i lavori dovranno essere immediatamente sospesi previa chiusura del locale interessato per impedire l'accesso a terzi ed evitare la dispersione di fibre nell'ambiente.
- Divieto di effettuare lavori di foratura, taglio, sfregamento o comunque azioni che possano danneggiare o lesionare i MCA; in ogni caso quando i lavori previsti potrebbero causare un danneggiamento dei manufatti, deve essere contattato preventivamente il SPP ed il Servizio Tecnico dell'Azienda Sanitaria al fine di valutare la fattibilità dell'intervento programmato.
- Procedura che prevede la segnalazione immediata al S.P.P. aziendale di eventuali casi di danneggiamento accidentale o degrado dei manufatti contenenti amianto, da parte dei lavoratori in servizio nelle strutture aziendali in cui gli stessi MCA sono presenti.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria si affida direttamente a ditte specializzate per qualsiasi intervento di bonifica di manufatti contenenti amianto presenti nelle strutture/siti aziendali.

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 11/18
---	--	---

Rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti

Le fonti di esposizione sono costituite da attrezzature utilizzate per radiodiagnostica ed i rischi sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno solamente quando le macchine sono in funzione.

Tali radiazioni sono prodotte da apparecchiature collocate nei servizi di Pronto Soccorso e gruppi operatori dei diversi presidi ospedalieri, nei servizi di radiologia e negli ambulatori di odontoiatria presenti negli ospedali o in strutture territoriali.

In alcuni casi sono presenti anche apparecchiature di tipo portatile.

In particolare sono da considerarsi a rischio di esposizione le zone, classificate come "controllate" ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e segnalate mediante specifica segnaletica di sicurezza e salute (radiologie, gruppi operatori, pronto soccorso).

Sono presenti zone a minor rischio classificate come "sorvegliate", in cui gli apparecchi vengono utilizzati con modalità e con carichi di lavoro tali da non implicare l'esistenza di una zona controllata (in genere nei servizi di odontostomatologia, odontoiatria o negli ambulatori odontoiatrici).

Altra fonte importante di esposizione a radiazioni ionizzanti interessa l'Ospedale di Legnago (al blocco sud) dove sono ubicate la U.O. di Radioterapia ed il Servizio di Medicina Nucleare. Presso tali servizi sono in uso attrezzature e vengono manipolati radioisotopi (iodio, tecnezio, ecc.) per l'erogazione di prestazioni sanitarie. Per i radioisotopi l'esposizione può avvenire sia per contatto che per inalazione.

Anche in queste aree sono individuate zone "controllate" e zone "sorvegliate", segnalate da apposita segnaletica di sicurezza.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare

- Presenza di specifica segnaletica di sicurezza nei luoghi interessati alla installazione/utilizzazione di attrezzature che generano radiazioni ionizzanti.
- Divieto assoluto di accesso al personale di ditte esterne quando apparecchiature e attività che possono generare radiazioni sono funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. In ogni caso prima di qualsiasi intervento concordare le modalità di accesso con i referenti dell' U.O. / Servizio.
- Procedure aziendali nel caso di contaminazione ambientale con sostanze radioattive (ottenere il nulla osta di libero accesso per effettuare l'attività rilasciato dall'Esperto Qualificato o dalla UOC Fisica Sanitaria).
- Gli interventi di manutenzione e pulizia dei box per farmaci radio marcati sono riservati esclusivamente al personale qualificato della ditta fornitrice.

Rischio di esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche

L'esposizione a tale rischio può verificarsi nelle seguenti Unità Operative/Servizi:

- U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione (laser, magnetoterapia);
- U.O. di Oculistica (laser);
- Gruppi Operatori (laser, lampade scialitiche);
- U.O. di Radiologia (Risonanza Magnetica Nucleare);
- Odontostomatologia (laser).

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 12/18
---	--	---

I laser presenti nell'azienda sanitaria sono generalmente di classe 4 e 3 B (pericolosi sia per radiazione diretta che indiretta).

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare

- Accesso ai locali in cui sono presenti laser, apparecchi di risonanza magnetica e apparecchi per magnetoterapia solo quando le apparecchiature sono spente (segnale ottico esterno ai locali spento).
- I locali dove si utilizzano il laser e l'apparecchiatura di risonanza magnetica sono evidenziati con segnaletica di sicurezza ed illuminazione ottica. L'accesso e l'utilizzo delle apparecchiature è regolamentato da specifiche procedure/ istruzioni operative aziendali.
- L'accesso al Servizio di risonanza magnetica nucleare è possibile solo dopo autorizzazione da parte del referente e dopo aver depositato tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi, tessere magnetiche ecc.).

Rischio di ustioni

In linea generale si tratta di un rischio presente nelle cucine, centrali termiche e locali di sterilizzazione a causa della presenza di vapore ed acqua calda, per il possibile contatto con materiali, tubazioni e componenti impiantistici ad elevata temperatura oppure per l'investimento degli operatori con getti di fluidi caldi a seguito di rotture di valvole, attrezzature o altri dispositivi tecnici.

Tale rischio può altresì derivare dal contatto accidentale con liquidi criogeni presenti nei siti di Risonanza Magnetica, nei laboratori di anatomia patologica e negli ambulatori di dermatologia (azoto liquido), che in caso di spandimento possono provocare asfissia ed ustioni per contatto.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

- Predisposizione di specifiche istruzioni operative/procedure aziendali per la manipolazione in sicurezza di azoto liquido.
- Utilizzo di DPI specifici anticalore e di protezione dal freddo (guanti di protezione contro le aggressioni termiche, indumenti di protezione contro il calore).
- Accesso ai locali in cui sono presenti questi rischi solo previa autorizzazione del referente del servizio (tranne il caso in cui i locali siano ad uso esclusivo della ditta appaltatrice).
- Divieto di manipolare o movimentare i recipienti in cui viene stoccato l'azoto liquido (tranne la ditta appaltatrice del servizio di fornitura della sostanza).

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 13/18
---	--	---

Rischi e disagi derivanti da rumore

Non risultano presenti contesti lavorativi che, nelle ordinarie situazioni di lavoro, generano livelli di rumore superiori ai valori limite di esposizione previsti dalla normativa vigente o che possono comportare danni di tipo uditivo a lavoratori ed utenti presenti.

Tuttavia possono temporaneamente essere svolti lavori con impiego di attrezzature rumorose (martelli pneumatici, demolitori, piccoli gruppi elettrogeni, trapani, ecc.) che possono recare disagio alle persone presenti nelle strutture.

Gli unici ambienti che sono interessati da livelli significativi di rumorosità ambientale sono locali tecnici con ingresso riservato agli operatori della ditta appaltatrice delle manutenzioni e gestioni termiche (centrali termiche, gruppi elettrogeni, centrali di trattamento aria, ecc.) il cui accesso e lo stazionamento può richiedere l'uso di dispositivi di protezione per l'udito.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

Prima di iniziare lavorazioni che comportano produzione di rumori intensi, è obbligatorio contattare la Direzione Medica Ospedaliera o i Direttori/Referenti di U.O./Servizio per fornire alla ditta appaltatrice le indicazioni sui tempi e modi di esecuzione dei lavori al fine di minimizzare il disagio conseguente.

Rischio da impiego di bombole portatili di gas medicali

La presenza di bombole di gas medicali (ossigeno) presso i reparti di degenza rappresenta un rischio significativo nel caso di urto e caduta, in particolare se trasportate a bordo di letti o sedie a ruote.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

- Divieto di toccare le bombole di gas medicinali per gli operatori della ditta appaltatrice.
- Qualora la presenza di bombole ostacoli il lavoro, richiedere al referente di reparto/servizio lo spostamento delle stesse.
- Sono state predisposte e diffuse regole aziendali per il corretto impiego e stoccaggio delle bombole che prevedono di:
 - ❖ tenerle fissate con catenelle lontano dalla zona di transito o in carrelli e/o contenitori dedicati;
 - ❖ trasportarle esclusivamente mediante apposito carrello. Nel caso di trasporto su letto usare se presente lo specifico accessorio "porta bombole" evitando l'appoggio diretto sui letti;
 - ❖ mantenerle lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici, sostanze infiammabili o materiale combustibile, fonti di calore e raggi solari;
 - ❖ non posizionare anche temporaneamente le bombole in luoghi di transito o lungo le vie di fuga.

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 14/18
---	--	---

Rischio di incendio

L'Azienda Sanitaria è costituita da diverse strutture ospedaliere ed extraospedaliere.

Nei presidi ospedalieri ma non solo, il rischio incendio è stato classificato come **elevato** se non altro per la presenza di molte persone (alcune con limitazioni psichiche, fisiche e sensoriali) che non sono in grado di allontanarsi con prontezza in caso di emergenza.

Ogni struttura è dotata di un piano di emergenza / norme comportamentali che descrivono le procedure da seguire in caso di emergenza e riportano i ruoli e le competenze di ciascuna figura appartenente all'organizzazione dell'emergenza stessa.

Le imprese che operano in regime di appalto sono soggette al rispetto delle indicazioni in esso contenute e, a seconda del tipo di attività svolta, possono esserne direttamente coinvolte a diversi livelli.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

In ogni caso la prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni per le ditte appaltatrici:

- Osservare il divieto di fumo all'interno ed all'esterno delle strutture sanitarie.
- Evitare gli accumuli di materiali, specie se combustibili o infiammabili.
- L'utilizzo di fiamme libere, saldatrici, attrezzature che generano scintille, fonti di calore o possibili sorgenti di innesco (lavori "a caldo") deve essere concordato e autorizzato.
- Evitare l'impiego non autorizzato di prodotti infiammabili e comunque di adattatori e prese multiple per il collegamento alla rete elettrica.
- Segnalare irregolarità nel funzionamento degli impianti elettrici e non effettuare modifiche agli stessi.
- Non rimuovere o danneggiare i presidi antincendio (estintori, naspi, idranti.).
- Non ostacolare il passaggio lungo vie ed uscite di emergenza.
- Lasciare libere le zone di chiusura delle porte resistenti al fuoco.

Rischio da aggressioni fisiche

Nell'Azienda Sanitaria sono presenti U.O./Servizi che ospitano pazienti con patologie psichiatriche e che soffrono quindi di disturbi mentali.

In alcune situazioni a questi pazienti è concessa la possibilità di spostarsi al di fuori dell'Unità Operativa, con la possibilità di sfuggire al controllo degli stessi operatori.

In ogni caso il rischio di incontrare persone in stato confusionale, di agitazione, di alterazione psico-fisica, affetta da patologie psichiatriche o comunque in condizioni tali da provocare aggressioni imprevedibili a persone è particolarmente rilevante nei:

- Pronto Soccorso e punti di Primo Intervento;
- Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (reparti di degenza);
- Servizi o strutture (ospedaliere e territoriali) per la cura e riabilitazione di pazienti psichiatrici;
- Servizi Dipendenza territoriali.

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 15/18
---	--	---

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

- Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati dai pazienti dagli utenti o dai familiari.
- Non abbandonare o lasciare incustoditi apparecchiature, attrezzi, utensili, accendini, sostanze pericolose o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato da persone in stato di alterazione o con disturbi mentali.
- Nelle degenze dei servizi psichiatrici accedere solo se accompagnati dagli operatori sanitari in servizio ed evitare di rimanere soli con pazienti /utenti / familiari.

Rischio generale per la presenza di impianti tecnologici

La presenza di diversi impianti tecnologici comporta rischi differenziati per tipologia e livello a seconda del tipo di intervento svolto.

Di fatto, le cabine di trasformazione e i quadri elettrici di distribuzione, accessibili al personale qualificato ed autorizzato, richiedono comunque un livello di attenzione elevato e l'utilizzo di dispositivi di protezione collettiva o individuale.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

- Gli impianti elettrici sono protetti contro i contatti indiretti da interruttore differenziale ed impianto di terra.
- Non utilizzare assolutamente impianti deteriorati (ad es. prese staccate o inadatte all'utilizzo delle apparecchiature).
- Porre particolare attenzione durante l'inserzione o disinserzione delle spine in prese con alveoli non protetti.
- Segnalare palesi situazioni di pericolo (prese staccate dal muro, quadri elettrici aperti).
- Non effettuare mai interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze e professionalità specifiche.

E' assolutamente vietato modificare, dismettere, eliminare o comunque intervenire su parti di impianto senza autorizzazione.

Rischio di aggressione / attacco da animali

L'azienda sanitaria si occupa anche della gestione del Canile Sanitario situato a Verona, che ospita cani/gatti randagi e vaganti catturati sul territorio di pertinenza.

Si tratta di animali di diversa taglia che sono tenuti in box di stabulazione ed aree recintate ma durante gli interventi assegnati alle ditte appaltatrici (pulizie box/aree, manutenzione impianti, ecc.) possono rappresentare per gli operatori incaricati un pericolo per improvvise aggressioni ed attacchi in particolare da quegli animali identificati come pericolosi.

Misure di prevenzione e protezione adottate / da osservare.

- Ricovero degli animali in appositi recinti/box.
- Se non richiesto e necessario, non avvicinarsi ai box/recinti ed evitare di dare confidenza agli animali.
- Segnalazione sui box con specifica cartellonistica degli animali identificati come pericolosi/aggressivi.

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 16/18
---	--	---

- Prima di accedere alle aree di ricovero degli animali, richiedere ed attenersi alle indicazioni e precauzioni fornite dai veterinari presenti nella struttura.

Aree aziendali soggette a restrizioni di accesso

Fermo restando che in ogni caso prima di accedere ai locali di pertinenza di una specifica Unità Operativa, Servizio ed Ufficio è sempre buona norma prendere accordi o comunicarlo preliminarmente ai relativi referenti/coordinatori, si evidenzia che esistono particolari restrizioni per l'accesso nei seguenti contesti lavorativi aziendali:

- U.O. di Sanità Penitenziaria c/o la Casa Circondariale di Montorio (VR);
- Centro Sanitario Polifunzionale - R.E.M.S. (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Nogara (VR);
- U.O. di Malattie Infettive c/o il P.O. di Legnago (VR);
- Laboratori in genere (analisi e anatomia patologia) nei diversi presidi ospedalieri;
- Risonanza magnetica (RMN) e radiologia nei diversi presidi ospedalieri e territoriali;
- Locali di preparazione farmaci chemioterapici antitumorali (UFA) nei P.O. di Legnago e San Bonifacio;
- Gruppo operatorio nei diversi presidi ospedalieri;
- Servizi o strutture di cura di pazienti psichiatrici (ospedaliere e territoriali);
- Servizio di Medicina Nucleare e Radioterapia c/o il P.O. di Legnago (VR);
- Depositi di rifiuti radioattivi, liquidi infiammabili, rifiuti ospedalieri, stoccaggio gas medicali, aree di raccolta e trattamento di reflui di scarico ospedalieri.

Norme comportamentali

Nelle strutture dell'Azienda Sanitaria dovranno essere adottati i seguenti comportamenti:

- parcheggiare negli appositi spazi;
- seguire i percorsi indicati rispettando l'eventuale segnaletica di sicurezza presente;
- richiedere la presenza di un operatore sanitario (accompagnatore) per accedere a luoghi di lavoro con limitazioni di accesso;
- informare i referenti/coordinatori prima di accedere alle Unità Operative / Servizi;
- interfacciarsi con il Servizio Tecnico/ S.P.P. prima di intraprendere determinati lavori;
- mantenere pulite le aree di lavoro evitando accumuli di materiale di rifiuto;
- attenersi alla raccolta differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;
- utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla normativa vigente e dotate di documentazione (marcatura CE, manuale di uso e manutenzione ecc.);
- non lasciare incustodite attrezzature di lavoro;
- non rimuovere dispositivi di sicurezza di attrezzature e non manipolare sostanze o prodotti di cui non si conoscono le caratteristiche;
- delimitare le aree di lavoro con la segnaletica di sicurezza ben visibile;
- non fumare;
- Non introdurre prodotti infiammabili e/o fiamme libere (se non previa autorizzazione);
- Mettere a disposizione le proprie competenze in caso di emergenza secondo le informazioni contenute nei piani di emergenza.

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 17/18
---	--	---

Obblighi e Divieti

- DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori assegnati.
- DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà e/o conduzione dell'Azienda Sanitaria. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e autorizzati.
- DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. Se per lo svolgimento dei lavori affidati fosse necessario disattendere tale divieto, detti lavori dovranno essere specificamente autorizzati dal Ns Servizio Tecnico.
- DIVIETO di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree dell'Azienda Sanitaria.
- DIVIETO di introdurre materiali, attrezzature pericolose, sostanze infiammabili o di esercitare attività pericolose (es. uso di fiamme libere) senza specifica autorizzazione.
- OBBLIGO di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- OBBLIGO di attenersi alle procedure contenute nei piani di emergenza aziendali.
- OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall'interferenza tra la Vostra attività e quella dell'Azienda Sanitaria.
- OBBLIGO di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro stabilito.
- OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi / danni provocati dalle Vs attività che abbiano comportato deficienza, anche temporanea, di dispositivi di sicurezza, di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza.

Infortunio

I presidi ospedalieri sono dotati di Pronto Soccorso o Punti di Primo Intervento che possono accogliere i lavoratori nel caso di infortunio.

Nel caso di infortunio sul lavoro gli operatori della ditta appaltatrice dovranno seguire le eventuali procedure / indicazioni fornite dall'azienda di appartenenza.

Per infortuni accaduti in spazi aziendali comuni (non assegnati ad uso esclusivo all'appaltatrice) è opportuno che i referenti dell'azienda appaltatrice segnalino l'accaduto al Servizio Prevenzione Protezione dell'Azienda Sanitaria.

Misure di emergenza

- In situazioni di emergenza o qualora si rilevi una situazione di potenziale pericolo deve essere avvertito immediatamente il personale dell'azienda sanitaria in servizio nella struttura, che a sua volta attiverà le misure previste nel piano di emergenza interno.
- Nel caso non fosse possibile avvertire/contattare personale dell'Azienda Sanitaria, i lavoratori delle ditte appaltatrici dovranno segnalare la situazione di emergenza utilizzando i numeri di pubblica utilità (115 Vigili del Fuoco - 118 Emergenza Sanitaria.)
- In caso di incendio i lavoratori delle ditte appaltatrici dovranno preoccuparsi di:

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 DIREZIONE GENERALE U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	Nota informativa per le ditte appaltatrici Rev. 01 del Marzo 2018 Pag. 18/18
---	--	---

- ❖ Interrompere il lavoro, rimuovendo le attrezzature in uso che potrebbero creare intralcio.
- ❖ Mettere in sicurezza l'attrezzatura potenzialmente pericolosa.
- ❖ Abbandonare l'area, mettendosi in salvo attraverso i percorsi di esodo segnalati o indicati dal personale dell'Azienda Sanitaria e convergere nel punto di raccolta indicato.

MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI O SERVIZI PRESSO STRUTTURE SANITARIE

Misure a carico dei lavoratori delle ditte appaltatrici

- Concordare tempi e modalità di esecuzione delle attività con il referente dell'azienda sanitaria, che a sua volta interpellierà se necessario le strutture interessate al fine di ridurre al minimo le interferenze con le attività sanitarie.
- Avvertire verbalmente i referenti di U.O. /Servizio del proprio accesso, per gli interventi definiti nell'appalto (sempre, anche in caso di lavori urgenti).
- Accertarsi, con i referenti di U.O. /Servizio della necessità di indossare/utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.
- Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza e salute ed alle indicazioni fornite dal referente di U.O./Servizio.
- Non abbandonare materiali o attrezzature che possono costituire fonti potenziali di pericolo in luoghi di transito e lavoro.
- Rispettare il divieto di fumo e di assunzione di sostanze alcoliche/psicotrope/stupefacenti durante l'orario di lavoro.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione dei referenti di U.O./Servizio.
- Non toccare i contenitori di oggetti taglienti o pungenti, rifiuti infetti o presunti tali.
- Segnalare immediatamente al referente di U.O./Servizio ogni contaminazione (con materiale biologico o chimico) che dovesse verificarsi

Compiti del Referente della U.O. /Servizio dell'azienda sanitaria

- Fornire ai lavoratori esterni tutte le informazioni per specifiche misure/procedure di sicurezza necessarie in quel momento per l'accesso e lo stazionamento in U.O./Servizio e sui dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati/utilizzati.
- Informare dell'esecuzione dei lavori gli operatori di altre Ditte presenti in quel momento nella Unità Operativa/nel Servizio (ad es. quelli incaricati dei lavori di pulizia o di operazioni di facchinaggio).
- Segnalare al referente aziendale dell'appalto (Direttore di Esecuzione del Contratto) eventuali inadempimenti in materia di sicurezza da parte della ditta appaltatrice.
- Allontanare dalla Unità Operativa/dal Servizio i lavoratori delle ditte esterne nel caso di comportamenti che possono creare pericoli gravi ed immediati per la sicurezza di persone (sempreché non siano impegnati in attività connesse alla gestione di situazioni di emergenza).